

Roma, 17 ottobre 2023

Al Presidente della 7^a Commissione Cultura,

Scienza e Istruzione

Camera dei Deputati - Roma

Testo Audizione della Federazione Gilda-Unams. Progetto di legge C. **1086** “Modifica del comma 83-bis dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall’insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza”

Commissione 7^a Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati - Roma

Egregio Presidente e membri della Commissione,

desideriamo ringraziarvi per l'opportunità di partecipare a questa audizione sul progetto di legge C. 1086.

La proposta di legge 1086, all'articolo 1, sostituisce l’art. 1, comma 83-bis, della L. 107/2015, disponendo che dall'anno scolastico 2023/2024, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere all'ufficio scolastico regionale competente la concessione di un esonero o di due semi esoneri dall'insegnamento per docenti da destinare ad attività, a loro supporto, di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche. Tali docenti sono quelli da individuarsi ai sensi del comma 83 del medesimo art. 1 della L. 107/2015, e dell'art. 25, comma 5, del D.LGS. 165/2001.

Condividiamo lo strumento degli esoneri per le scuole in reggenza, ma rileviamo che, al momento, su oltre 1.000 scuole assegnate in reggenza, esoneri e semiesoneri sono stati attribuiti solo a 397 istituzioni scolastiche. Ne deriva che la spesa prevista dall’attuale articolo 83bis della

legge 13 luglio 2015 n.107 e dall'art.2 del PdL 1086 è insufficiente ad assicurare a tutte le scuole in reggenza l'attribuzione di un esonero o semiesoneri. Occorre invece permettere a tutte le istituzioni scolastiche che si trovano in questa necessità di avere l'esonero per consentire ai docenti che svolgono le funzioni di vicario di poter svolgere al meglio "le attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche".

La spesa derivante da questi esoneri, però, non può essere a carico delle istituzioni scolastiche. Di fatto, al momento, gli attuali 12,5 milioni di euro, come accadrà per i 15 milioni di euro annui se non si disporrà diversamente, sono stati prelevati e tolti dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, cioè dai fondi destinati a docenti e ata. La spesa necessaria per l'attribuzione dei predetti esoneri per tutte le scuole in reggenza dovrà invece essere ricavata dai fondi utilizzati per i Dirigenti scolastici oppure una voce specifica dal bilancio dello Stato.

Non condividiamo altresì, la posizione di un dimensionamento delle istituzioni scolastiche per accorpamento in vista di una semplicistica riduzione di adempimenti da parte dei dirigenti reggenti, come la possibilità di stilare un solo bilancio invece che due per chi gestisce due istituti comprensivi, di cui uno in reggenza.

La reggenza dovrebbe essere sempre un fenomeno temporaneo, da risolvere affidando gli istituti scolastici coinvolti a un dirigente scolastico di nuova nomina e conservando in vita l'istituzione scolastica. Il dimensionamento con relativo accorpamento di istituzioni scolastiche, invece, produce un aumento smisurato del numero di classi e conseguentemente del numero dei docenti facendo sì che la gestione dell'istituzione scolastica accogliente diventi a livello di collegio dei docenti una assemblea di semplice informativa delle decisioni del DS e non di discussione, approfondimenti e deliberazioni prodotte da un organo composto da professionisti del sapere.

In ultimo, riteniamo che andrebbe precisato il fatto che le supplenze vanno effettuate sugli esoneri e sui semiesoneri, senza utilizzo di personale già presente nell'istituzione scolastica per il potenziamento.

Emendamenti al PdL 1085

«L'art.2 del PdL 1086 è sostituito dal seguente articolo:

“1. Ad ogni istituzione scolastica in reggenza di cui all'art.1 è assicurato in base a parametri, criteri e modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze un esonero oppure due semiesoneri o un esonero.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo Unico Nazionale.”»

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti sulle tematiche sopraesposte,

porgiamo al Presidente e ai Parlamentari che hanno seguito questa audizione i nostri più distinti saluti.

La delegazione

Federazione Gilda Unams